



Hallwylstrasse 15
3003 Berna

Tel. 031 323 37 65
Fax 031 324 85 87

www.cultura-svizzera.admin.ch

_Promozione della cultura
_Biblioteca nazionale svizzera
_Museo nazionale svizzero

A chi di dovere

Berna, dicembre 2005

La valenza del diritto di disporre di un bene culturale in conformità all'art. 16 cpv. 2 lett. a della legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC)

Gentili Signore, egregi Signori,

in virtù della vigente normativa elvetica, le persone operanti nel commercio d'arte e nelle case d'aste devono rispettare determinati obblighi di diligenza disciplinati dalla legge sul trasferimento dei beni culturali. Questi obblighi di diligenza si applicano anche se l'acquisto avviene all'estero, qualora il bene culturale venga successivamente messo in vendita in Svizzera.

Tra gli obblighi di diligenza contemplati dalla legge sul trasferimento dei beni culturali rientra anche il dovere di richiedere una dichiarazione scritta concernente il diritto di disporre di un bene culturale. In passato le persone operanti nel commercio d'arte e nelle case d'aste incontravano talvolta difficoltà, in quanto i rivenditori esteri non sempre erano disposti a firmare una tale dichiarazione. Queste difficoltà sono essenzialmente riconducibili a perplessità riguardo alla valenza della dichiarazione di disporre di un bene culturale.

Allo scopo di evitare difficoltà di questo genere in futuro, confermiamo volentieri che la persona firmataria della dichiarazione conferma unicamente di essere il proprietario o la proprietaria del bene culturale in questione oppure di agire con il suo consenso. Se la venditrice è una casa d'aste estera, la dichiarazione concernente il diritto di disporre del bene culturale non deve comunque essere firmata dal cliente (fornitore), ma è sufficiente che sia firmata dalla casa d'aste.

Con i migliori saluti

Dr. Andrea F. G. Raschèr
Responsabile Diritto e Affari internazionali